



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

ORIGINALE

Numero: 119

Data 18-11-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO DALL'UCL ADDA MARTESANA IN CASO DI SCIoglimento DELL'UNIONE E/O RECESSO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

L'anno **duemilaventuno**, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune di Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana.

Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela	Presente	Presidente
Fucci Lorenzo	Presente	Vice Presidente
De Gregorio Franco	Presente	Assessore
Lusetti Silvio Giuseppe Maria	Presente	Assessore
Belloni Barbara	Assente	Assessore
Caterina Angelo Maria	Presente	Assessore
Cagni Felice	Presente	Assessore
Margarito Melania	Presente	Assessore

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il **Dott. Enrico Antonio Cameriere** **SEGRETARIO DELL'UNIONE**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Angela Comelli** nella sua veste di **Presidente**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Su proposta del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

PREMESSO:

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e s.m.i..

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO che:

- a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ed approvato con

Deliberazione di Giunta Unione n. 5 del 13.09.2016, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente.

- nel predetto accordo è previsto quanto segue:

Art. 6 – Recesso di un Comune dall'Unione Lombarda dei Comuni Adda Martesana

Con riferimento all'ipotesi di recesso di un singolo Comune dall'UCL, si stabilisce che il personale già in servizio alla data del trasferimento presso il Comune recedente ritornerà nei ruoli del Comune recedente.

Art. 7 – Scioglimento o estinzione dell'Unione Lombarda dei Comuni Adda Martesana

comma 1 – personale trasferito

Con riferimento all'ipotesi di scioglimento dell'UCL Adda Martesana, si stabilisce che le amministrazioni comunali riassorbiranno il personale trasferito oggetto del presente accordo, già in servizio presso i singoli comuni alla data del trasferimento.

Resta inteso che il personale riassorbito conserverà la categoria giuridica ed economica in essere al momento dello scioglimento dell'UCL.

comma 2 – personale neo assunto dall'Unione

lettera a)

Con riferimento ad eventuali nuove assunzioni operate dall'UCL, si conviene che il personale interessato sarà equamente collocato all'interno degli organici dei Comuni, nel rispetto delle norme pro tempore vigenti in merito ai limiti relativi alle assunzioni e alla spesa del personale.

Nel caso le norme vigenti pro tempore non consentano la collocazione all'interno degli organici dei comuni del personale di cui al precedente capoverso, i Comuni stessi si impegnano a promuovere azioni per il reimpiego degli stessi presso altre Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del c.c.

Let. b.)

L'UCL si impegna a promuovere un confronto con la parte sindacale con almeno quattro mesi di preavviso al fine di definire tutte le possibilità di un reimpiego presso i Comuni dell'Unione e/o altre amministrazioni pubbliche e fermo restando le tutele previste dal CCNL e relative procedure previste.

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale in materia di personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

RICHIAMATE le delibere di approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale adottate dall'Unione:

- Deliberazione di Giunta Unione N. 21 del 08/03/2017 Rilevazione del personale in sovrannumero e di quello eccedente ai sensi dell'art. 16 della legge 183/2011. definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e approvazione del relativo piano occupazione e della nuova dotazione organica.
- Deliberazione di Giunta Unione N. 31 del 29/03/2017 Provvedimento organizzativo finalizzato ad un incarico temporaneo di P.O. settore 6 demografici-sistema degli sportelli polifunzionali. modifica al fabbisogno occupazionale triennio 2017 - 2019 approvato con deliberazione di giunta dell'unione n. 21 in data 8/3/2017
- Deliberazione di Giunta Unione N. 45 del 28/06/2017 Modifica piano triennale dei fabbisogni 2017 - 2019 . modifica del relativo piano occupazionale e della dotazione organica.
- Deliberazione di Giunta Unione N. 82 del 23/11/2017 Modifica piano triennale dei fabbisogni 2017-2019. modifica del relativo piano occupazionale e della dotazione organica
- Deliberazione di Giunta Unione N. 98 del 22/12/2017 Modifica piano triennale dei fabbisogni 2017-2019. modifica del relativo piano occupazionale e della dotazione organica
- Deliberazione di Giunta Unione N. 16 del 22/02/2018 Rilevazione del personale in sovrannumero e di quello eccedente ai sensi dell' art. 16 della legge 183/2011. definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e approvazione del relativo piano occupazionale e della nuova dotazione organica.

- Deliberazione di Giunta Unione N. 91 del 20/09/2018 Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019, 2020 e 2021
- Deliberazione di Giunta Unione N. 11 del 21/02/2019 Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019, 2020 e 2021. attivazione procedure per l'assunzione di varie figure professionali.
- Deliberazione di Giunta Unione N. 73 del 04/07/2019 Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019, 2020 e 2021
- Deliberazione di Giunta Unione N. 84 del 05/09/2019 Avvio del procedimento di scorrimento graduatoria in corso di validità per assunzione di n. 1 istruttore amministrativo di cat. c p.e. c1. e avvio del procedimento per l'assunzione di n. 3 unità ai sensi della l. 68/1999. modifica ai fabbisogni di personale per il triennio 2019, 2020 e 2021
- Deliberazione di Giunta Unione N. 15 del 27/02/2020 Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020, 2021 e 2022. approvazione relativo piano occupazionale
- Deliberazione di Giunta Unione N. 77 del 10/09/2020 Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020, 2021 e 2022. modifica al piano occupazionale per l'anno 2020
- Deliberazione di Giunta Unione N. 15 del 11/03/2021 Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021, 2022 e 2023. approvazione relativo piano occupazionale
- Deliberazione di Giunta Unione N. 46 del 25/05/2021. Modifica parziale piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021, 2022 e 2023. e conseguente modifica piano occupazionale

ATTESO altresì che:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 così come novellato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 e s.m.i prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

ESAMINATO lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ed in particolare l'art. 35 "Personale";

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 118/2020/PAR del 03 dicembre 2020, che stabilisce che in caso di re-internalizzazione delle funzioni/servizi precedentemente trasferiti all'unione, e con esse del personale in organico alla funzione/servizio, devono trovare applicazione le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale ed i principi enunciati dalle Sezione Autonomie nella deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG, con la conseguenza che, in caso di recesso dall'unione, i dipendenti dell'unione possono essere reinquadrati negli enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell'unione, abbiano mantenuto i posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell'unione.

ATTESO che con la predetta Deliberazione la Corte dei Conti ha stabilito che, *al venire meno dell'adesione all'unione da parte di un comune, al pari dello scioglimento dell'unione con effetti in tale ultimo caso per tutti i comuni partecipanti, deve essere consentito al comune recedente di riassorbire tanto il personale, quanto riappropriarsi delle capacità assunzionali non utilizzate dall'unione ma riconducibili al comune medesimo, quanto ancora il personale assunto dall'unione proprio utilizzando le capacità assunzionali cedute dal comune o, se non cedute, utilizzando il turnover di personale cessato di provenienza del comune medesimo.*

ATTESO quindi che:

- il ritrasferimento al Comune – per recesso dall'unione o per scioglimento di quest'ultima – delle funzioni attribuite all'unione non può che determinare la possibilità di riassorbire il personale originariamente trasferito, così come quello assunto dall'unione esercitando le capacità assunzionali del comune.

- si tratta di spazi o capacità assunzionali connessi alle funzioni trasferite all'Unione e che, a seguito dell'uscita del Comune da quest'ultima, non potrebbero permanere in capo all'unione perché non svolge più la funzione conferitale dal comune;

- tale caratteristica, che è peculiare della gestione associata di servizi e funzioni attraverso lo strumento dell'Unione di Comuni, consente di distinguere tale ritrasferimento sia da una nuova assunzione sia dall'ordinaria forma di mobilità, in quanto strettamente e imprescindibilmente connessa al ritrasferimento delle funzioni conferite all'Unione, fermo restando il rispetto dei limiti della spesa di personale.

- tale ritrasferimento non può determinare un incremento della suddetta spesa rispetto a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il comune e quella relativa alla quota di spesa per il personale in servizio presso l'Unione e gravante sul primo.

In sintesi, il principio dell'invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli enti costituiti in unione, segnatamente in caso di recesso di un ente o di scioglimento dell'unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia.

VISTE:

- la struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 24/10/2016;

- la dotazione organica dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 33 del 15/12/2016;

- la modifica della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 08 del 13/01/2017;

- la modifica della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta Unione n. 10 del 06/02/2018;

- la successiva modifica della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta Unione n. 115 del 22/11/2018;

- la successiva modifica della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2020, per quanto attiene alle funzioni presidiate dai Settori, approvata con deliberazione di Giunta Unione n. 128 del 04/12/2019;

- la deliberazione di Giunta Unione n. 5 del 16.01.2020 “Sospensione efficacia delibera di giunta unione n. 124 del 05.12.2019 - approvazione modifica della struttura organizzativa con decorrenza 01.01.2020, per quanto attiene alle funzioni presidiate dall'ente”.

ESAMINATE quindi tutte le cessazioni di personale avvenute negli anni e tutte le assunzioni di personale effettuate negli dall'Unione;

ATTESO che risulta necessario individuare il Comune di assegnazione nell'ipotesi di scioglimento e/o recesso di uno o più Comuni del personale dipendente neo assunto dall'UCL Adda Martesana, come previsto anche dallo Statuto dell'Unione;

ATTESO altresì:

- che i dipendenti a suo tempo trasferiti dai Comuni all'Unione per effetto di trasferimento di funzioni in caso di scioglimento dell'Unione o di recesso di uno più Comuni aderenti, verranno riassegnati al comune di provenienza, come specificato oltre che nell'accordo sindacale sottoscritto in data 15/09/2016, ed approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 5 del 13.09.2016, anche sui contratti individuali di lavoro;

-che per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale effettuate dall'Unione per l'individuazione del Comune in caso di scioglimento dell'Unione è stato adottato fino ad ora il seguente criterio:

“nel caso in cui l'assunzione di nuovo personale avvenisse in sostituzione di personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nella medesima categoria e/o profilo professionale e/o mansione, del dipendente cessato, il personale nuovo assunto è stato assegnato al Comune di provenienza del personale dimissionario;

- che nel caso sopra indicato il Comune di assegnazione è stato indicato sui contratti individuali di lavoro;

-che in caso di assunzione di nuova figura professionale non è stato individuato alcun Comune in caso di scioglimento

- che al momento n. 6 dipendenti risultano sprovvisti di Comune di assegnazione in caso di scioglimento o dell'Unione o recesso;

-che si rende pertanto necessario procedere ad individuare i criteri di assegnazione del personale ai Comuni in caso di scioglimento dell'Unione o di recesso del singolo ente al personale che al momento ne è privo;

-che al momento il personale dipendente sui cui contratto di lavoro non è stato individuato alcun Ente in caso di scioglimento è indicato nell'allegato elenco.

ATTESO INOLTRE che risulta altresì necessario individuare criteri per l'assegnazione ai Comuni del personale che verrà assunto in futuro

RITENUTO pertanto necessario:

- individuare criteri oggettivi per l'assegnazione del personale ai comuni in caso di scioglimento e/o recesso di uno o più Enti per il personale neo assunto che al momento ne è privo;

- individuare criteri per l'assegnazione ai Comuni del personale in caso di scioglimento e/o recesso di uno o più Enti che verrà assunto in futuro.

RITENUTO di poter individuare i seguenti criteri:

-nel caso in cui l'assunzione di nuovo personale avvenisse in sostituzione di personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nella medesima categoria e/o profilo professionale e/o mansione, del dipendente cessato, il personale nuovo assunto è stato assegnato al Comune di provenienza del personale dimissionario;

- nel caso di assunzione di una nuova figura professionale non esistente nei Comuni prima del trasferimento delle funzioni, il personale neo assunto verrà assegnato ai Comuni sulla base del principio guida rappresentato delle capacità assunzionali degli Enti nonché dal rispetto del tetto di spesa ex comma 557 del singolo Ente, ed in subordine avuto particolare riguardo delle figure professionali presenti all'interno di ogni singolo comune oltre alla strutturazione dei settori esistenti al fine di garantirne la funzionalità, previa informazione agli organi politici.

ATTESO che:

-l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", hanno rivoluzionato la disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, basate non più sul criterio del turn over, bensì su un sistema maggiormente flessibile, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

-dopo mesi di dubbi interpretativi, la Corte dei Conti, è intervenuta con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021, chiarendo definitivamente che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 Marzo 2020.

- pertanto le facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni, quindi, restano disciplinate dall'art. 1, c. 229 della 28.12.15, n. 208, che costituisce norma speciale, e che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per i Comuni sono disciplinate dal D.L. 34/2019.

RIBADITO che comunque il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 che ogni singolo Comune aderente all'Unione deve rispettare è il seguente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
COMUNE DI LISCATE	COMUNE DI BELLINZAGO L.	COMUNE DI POZZUOLO M.	COMUNE DI TRUCCAZZANO
€ 863.164,07	€ 749.166,68	€ 1.028.210,67	€ 768.159,18

RITENUTO quindi di poter assegnare il personale neo assunto dall'Unione che al momento è privo dell'indicazione del Comune in caso di scioglimento dell'Unione /o recesso, sulla base dei criteri sopra proposti, come da allegato prospetto.

RITENUTO infine di dare mandato alla Responsabile del Settore Finanziario e Risorse di Umane all'adozione degli atti conseguenti tra i quali la stipula di apposita appendice / integrazione al contratto individuale di lavoro per quei dipendenti che al momento sono privi del Comune in caso in caso di scioglimento dell'UCL e/o recesso, sulla base dei criteri individuati con il presente atto e come individuati nell'allegato elenco.

RICHIAMATI

- il D. L.gs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali

VISTO il vigente Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico e finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) DI APPROVARE i seguenti criteri per l'assegnazione del personale dipendente ai Comuni in caso di scioglimento dell'UCL Adda Martesana e/o recesso di uno o più Enti:

-nel caso in cui l'assunzione di nuovo personale avvenisse in sostituzione di personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nella medesima categoria e/o profilo professionale e/o mansione, del dipendente cessato, il personale nuovo assunto è stato assegnato al Comune di provenienza del personale dimissionario;

-nel caso di assunzione di una nuova figura professionale non esistente nei Comuni prima del trasferimento delle funzioni, il personale neo assunto verrà assegnato ai Comuni sulla base del principio guida rappresentato delle capacità assunzionali degli Enti nonché dal rispetto del tetto di spesa ex comma 557 del singolo Ente, ed in subordine avuto particolare riguardo delle figure professionali presenti all'interno di ogni singolo comune oltre alla strutturazione dei settori esistenti al fine di garantirne la funzionalità, previa informazione agli organi politici.

3) DI ASSEGNARE il personale neo assunto dall'Unione che al momento è privo dell'indicazione del Comune in caso di scioglimento dell'Unione /o recesso, sulla base dei criteri sopra proposti, come da allegato prospetto.

4) DI DARE MANDATO alla Responsabile del Settore Finanziario e Risorse di Umane all'adozione degli atti conseguenti tra i quali la stipula di apposita appendice / integrazione al contratto individuale di lavoro per quei dipendenti che al momento sono privi del Comune in caso in caso di scioglimento dell'UCL e/o recesso, sulla base dei criteri individuati con il presente atto e come individuati nell'allegato elenco

5) DI DARE ATTO che:

- le facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni, restano disciplinate dall'art. 1, c. 229 della 28.12.15, n. 208, che costituisce norma speciale, e che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per i Comuni sono disciplinate dal D.L. 34/2019.

-l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", hanno rivoluzionato la disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, basate non più sul criterio del turn over, bensì su un sistema maggiormente flessibile, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

6) DI DARE ALTRESI' ATTO:

- di quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 118/2020/PAR del 03 dicembre 2020: *"il ritransferimento non può determinare un incremento della spesa rispetto*

a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il comune e quella relativa alla quota di spesa per il personale in servizio presso l'Unione e gravante sul primo.

In sintesi, il principio dell'invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli enti costituiti in unione, segnatamente in caso di recesso di un ente o di scioglimento dell'unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia".

- di quanto disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ed approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 5 del 13.09.2016:

Art. 6 – Recesso di un Comune dall'Unione Lombarda dei Comuni Adda Martesana

Con riferimento all'ipotesi di recesso di un singolo Comune dall'UCL, si stabilisce che il personale già in servizio alla data del trasferimento presso il Comune recedente ritornerà nei ruoli del Comune recedente.

Art. 7 – Scioglimento o estinzione dell'Unione Lombarda dei Comuni Adda Martesana

comma 1 – personale trasferito

Con riferimento all'ipotesi di scioglimento dell'UCL Adda Martesana, si stabilisce che le amministrazioni comunali riassorbiranno il personale trasferito oggetto del presente accordo, già in servizio presso i singoli comuni alla data del trasferimento.

Resta inteso che il personale riassorbito conserverà la categoria giuridica ed economica in essere al momento dello scioglimento dell'UCL.

comma 2 – personale neo assunto dall'Unione

lettera a)

Con riferimento ad eventuali nuove assunzioni operate dall'UCL, si conviene che il personale interessato sarà equamente collocato all'interno degli organici dei Comuni, nel rispetto delle norme pro tempore vigenti in merito ai limiti relativi alle assunzioni e alla spesa del personale.

Nel caso le norme vigenti pro tempore non consentano la collocazione all'interno degli organici dei comuni del personale di cui al precedente capoverso, i Comuni stessi si impegnano a promuovere azioni per il reimpiego degli stessi presso altre Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del c.c.

7) DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale;

8) DI DARE ATTO che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore della presente proposta di deliberazione;

Si propone, altresì, di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA '**ADDA MARTESANA**'

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell'Unione
n° 119 del 18-11-2021

IL PRESIDENTE
Angela Comelli

SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 18-11-2021

SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.